

REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 66 del 12-09-16

*Approvazione schema di Convenzione tra Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" ed ARPA Sicilia per lo svolgimento di uno stage di alternanza scuola/lavoro presso la Struttura Territoriale di Agrigento.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/Gab del 30.7.12)

- VISTO** l'art. 90 della Legge Regionale 03.05.01, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16.04.2003, n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, approvato con Decreto n. 165 del 1° giugno 2005 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il D.D.G. ARPA n. 315 del 13.06.05 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente - ARPA SICILIA, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTA** la nota prot. n. 3194 del. 20.01.2016, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la quale si autorizza ARPA Sicilia alla gestione provvisoria del bilancio 2016;
- PREMESSO** che l'alternanza scuola/lavoro costituisce, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 77/2005, una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- VISTO** il D.Lgs. n. 81 del /2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche lo studente in alternanza scuola/lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 53637 del 15.09.2015, a firma del Direttore Generale di ARPA Sicilia, con la quale si disponeva l'attivazione, attraverso lo Studio Contino, affidatario del servizio di rilevazione automatica delle presenze, di badges per i frequentatori volontari - categoria cui è assimilabile lo studente in alternanza scuola/lavoro - ai soli fini della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, distinti, per il trattamento dei dati, da quelli in dotazione del personale con rapporto di lavoro subordinato;
- VISTO** il messaggio di posta elettronica del 4.09.2015 dello Studio Contino, con cui si chiariva che il sistema di rilevazione delle presenze Gest. Pers. in uso presso ARPA

Sicilia, già prevede funzioni atte alla distinzione tra le diverse categorie professionali, quali lavoratori subordinati da un lato e frequentatori volontari dall'altro;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" intende attuare per nr. 54 studenti un percorso di alternanza studio/lavoro, così come dettagliato nell'allegato schema di Convenzione;

**VISTO** lo schema di Convenzione tra ARPA Sicilia e l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" di Bivona (AG), nel testo che è allegato al presente Decreto per formarne parte integrante, finalizzato allo svolgimento di uno stage di alternanza scuola/lavoro presso la Struttura Territoriale di Agrigento;

**PRESO ATTO** che dalla sottoscrizione dell'Accordo allegato non discendono oneri economici diretti a carico delle parti;

**RITENUTO** di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, nella versione predisposta congiuntamente dalle parti;

### DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione tra ARPA Sicilia e l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" di Bivona (AG), nel testo che è allegato al presente Decreto per formarne parte integrante, finalizzato allo svolgimento di uno stage di alternanza scuola/lavoro presso la Struttura Territoriale di Agrigento.
2. Dare atto che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia.
3. Autorizzare il Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" ed il Legale rappresentante dell'ARPA Sicilia a sottoscrivere il presente schema di Convenzione.
4. Dare mandato alla Sa 1.1 "*Affari Generali e Legali*" di provvedere alla notifica all'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello" dello schema di Convenzione, approvato con il presente Decreto, e meglio specificato al precedente punto 1, per la relativa sottoscrizione in formato digitale ai sensi del D.lgs. n. 253/2010.
5. Dare mandato alla Sa 1.1 "*Affari Generali e Legali*" di provvedere alla notifica, per i provvedimenti di relativa competenza, del presente Decreto alle UU.OO.CC. SG1, SG2, SA4 e alla ST di Agrigento.
6. Dare mandato al Direttore della ST di Agrigento di individuare, tra il personale in servizio presso la Struttura, il c.d. "tutor formativo esterno" ex art. 2, comma 3 dell'allegato schema di Convenzione, i cui compiti sono specificati all'art. 3, commi 2 e 3.
7. Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente -

per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario Istruttore  
(Dott.ssa L. Maugeri)



Il Direttore della UOC SA1  
(Avv. M. L. Curti)



Il Direttore Generale  
(Dott. F. Licata di Baucina)



**CONVENZIONE DI STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA  
LAVORO TRA ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA  
SUPERIORE "LUIGI PIRANDELLO" ED ARPA SICILIA**

**TRA**

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello", con sede in Bivona (Ag), 92010, Contrada Paratore n. 135, C.F. 80005230844, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Bubello, nata ad Alessandria della Rocca (AG) il 4/7/1957 ed ivi residente, domiciliata per la carica in Bivona, C/da Paratore,135, C.F. BBLGNN57L44A181L;

**E**

l'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA SICILIA) C.F. 97169170822 - Part. IVA 05086340824, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dott. Francesco Licata di Baucina, nato ad Isnello (PA) il 8/08/1949 C.F. LCTFNC49M08E337D.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

La Struttura Territoriale di Agrigento di ARPA SICILIA, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n. 54 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell' I.I.S.S. "L. Pirandello" di Bivona.

**Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e

professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### **Art. 3.**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
  - a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
  - b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
  - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
  - g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
  - h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. M
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
  - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
  - b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
  - c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
  - e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo. C
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
  - a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità

adeguate in materia (es. RSPP).

#### **Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) dotare ciascun studente di badge, ai soli fini della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, distinti, per il trattamento dei dati, da quelli in dotazione del personale con rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 7**

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine del percorso formativo personalizzato presso ARPA Sicilia, così come elaborato e concordato – a norma dell'art. 3, comma 3, lett. a) – tra il tutor formativo interno dell'istituzione scolastica e il tutor nominato dal Direttore della Struttura Territoriale di Agrigento.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

#### **Art. 8**

Ai fini e per gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio così come sotto riportato:

- Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello: Contrada Paratore n. 135 – 92010 Bivona (AG);
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana, Via San Lorenzo n. 312/G - 90146 Palermo.

#### **Art. 9**

I Responsabili della Convenzione *de qua*, ai sensi della L n. 241 del 7.08.1990 e della L.R. n. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii., sono:

- per ARPA Sicilia: dott. Salvatore Montanalampo, Direttore della Struttura Territoriale di Agrigento;
- per l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello: Prof.ssa Giovanna Bubello, Dirigente Scolastico.

#### ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia in quanto applicabile.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e sue successive modifiche ed integrazioni, è soggetto a registrazione in caso di uso e le spese relative sono a carico del soggetto che vi provvede.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocabile.

Per l'Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Pirandello", Bivona (AG)

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna Bubello

---

Per l'ARPA

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Licata di Baucina

---